

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi della legge 383/200 l'Associazione di promozione sociale denominata Scuola Regina Associazione dei Genitori e degli Amici delle Scuole Regina Margherita, Ugo Foscolo e Gian Giacomo Badini di Roma". In forma abbreviata essa associazione potrà chiamarsi " Scuola Regina"

La sede dell'Associazione è situata in Roma, Via Madonna dell'Orto n. 2 presso i locali della scuola "Regina Margherita"; la sede potrà essere trasferita, secondo quanto stabilito nello Statuto, con delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito dello stesso Comune.

La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è libera, indipendente e democratica; non ha vincoli con culti, partiti politici o ideologie e non ha fini di lucro, né potrà perseguirli in forma diretta o indiretta.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, all'interno delle scuole Regina Margherita, Ugo Foscolo e Gian Giacomo Badini di Roma, iniziative culturali, educative, musicali, artistiche, sportive e ludiche che coinvolgano gli alunni, il corpo docente, i genitori, e che siano complementari ai programmi formativi delle scuole stesse, promuovendo la fattiva e responsabile partecipazione alle attività scolastiche e favorendo i rapporti interpersonali.

L'Associazione opera prevalentemente mediante azione diretta e personale dei propri soci che presteranno la propria collaborazione sempre e comunque a titolo gratuito.

ART. 3 - I SOCI

Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida lo scopo

associativo.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato.

Sono Soci dell'Associazione:

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Ordinari
- c) I Soci Scolari
- d) I Soci sostenitori
- e) i Soci onorari

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari, i genitori degli alunni nonché il personale docente e non docente delle Scuole Regina Margherita, Ugo Foscolo e Gian Giacomo Badini di Roma.

Sono Soci Scolari gli alunni delle Scuole Regina Margherita, Ugo Foscolo e Gian Giacomo Badini di Roma. Essi sono soci di diritto ma, se minori, non hanno potere di voto nell'Assemblea: la richiesta di iscrizione, in caso non siano maggiorenni, dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore che sia Socio Ordinario. Il Socio Scolaro non è tenuto al pagamento di alcuna quota associativa.

Sono Soci sostenitori coloro che, non avendo la qualità di socio ordinario, intendano contribuire economicamente all'Associazione per mezzo di versamenti spontanei e non vincolanti per l'Associazione stessa.

Sono Soci Onorari coloro che, accettando la qualifica, sono stati nominati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio Ordinario, Socio Scolaro Sostenitore ed Onorario è subordinata alla richiesta o accettazione scritta dell'aderente nonché alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve nominare Soci Ordinari e Soci Scolari coloro che abbiano fatto richiesta e siano, rispettivamente genitori degli alunni, personale docente e non docente delle Scuole Regina Margherita, Ugo Foscolo e Gian Giacomo Badini di Roma ovvero alunni delle medesime scuole.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Sostenitori coloro che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o siano meritevoli di partecipare. In ogni caso coloro che saranno indicate come Soci Sostenitori o Onorari dovranno espressamente accettare la nomina.

Tutti i soci, qualunque ne sia la qualifica, versano una quota associativa annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può esonerare tutti o alcuni dei Soci Onorari o Sostenitori dal versamento della quota ma solo per una ed irripetibile annualità.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale.

La qualità di Socio non è trasferibile ad altri qualunque sia il titolo di trasferimento.

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

ART.4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde definitivamente per:

- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Recesso, che deve essere presentato per iscritto al consiglio direttivo;
- Decesso;
- Radiazione deliberata dal consiglio direttivo

La qualifica di socio si perde temporaneamente per:

- Sospensione deliberata dal consiglio direttivo
- Sospensione comunicata dal Socio al consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo può sanzionare con la radiazione o la sospensione il Socio immeritevole che si sia reso responsabile:

- a) di qualunque comportamento in contrasto con lo scopo dell'Associazione;
- b) di inosservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di sospensione o radiazione, il Socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale delibera in via definitiva ed inoppugnabile. Il ricorso all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria nei confronti dell'Associazione, è sempre ed in ogni caso causa di radiazione dall'Associazione stessa. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare le norme dello Statuto;
- rispettare i provvedimenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla vita associativa e prestare il proprio personale contributo alle iniziative promosse dall'associazione;
- non arrecare danno all'associazione ostacolando e compromettendone gli scopi, le finalità e le iniziative

I soci che sono in regola con il contributo associativo e non formalmente decaduti, hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla Associazione;
- partecipare alle assemblee;
- di votare nelle assemblee;
- conoscere i programmi dell'Associazione e il contenuto delle deliberazioni degli Organi Sociali che l'interessano direttamente
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi associativi.

ART. 6 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

- il vicepresidente;

Se ritenuto necessario, l'Assemblea può costituire anche

- il collegio dei Probiviri
- il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni. I soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su iniziativa del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal Presidente per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e può efficacemente deliberare a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può deliberare solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei Probiviri (se previsto);
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (se previsto).
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o ancora dal consigliere più anziano per età; in caso di suo rifiuto la presidenza spetterà a colui che sarà a ciò nominato dall'Assemblea stessa che potrà nominare anche un segretario verbalizzante; in mancanza il verbale dell'Assemblea sarà redatto e sottoscritto dal solo presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati dovranno essere esposti all'interno della sede sociale per almeno 15 giorni e successivamente

resteranno a disposizione dei soci, presso la sede sociale, per la libera consultazione.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di tre membri fino ad un massimo di 11 membri. L'Assemblea, in occasione dell'elezione dei membri, può decidere che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero dispari di componenti da 3 (tre) ad 11 (undici) membri effettivi; in ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea in scrutinio segreto, scegliendo tra i Soci effettivi. Ogni Socio può esprimere un voto di preferenza: i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri del Consiglio Direttivo fino a concorrenza del numero dei membri prescelto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può efficacemente deliberare solo quando è presente la maggioranza dei membri effettivi. Le sue deliberazioni sono valide, solo se prese a maggioranza dei presenti alla riunione. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e nomina un tesoriere con il compito di tenere la cassa dell'associazione la relativa contabilità e alla custodia dei documenti relativi ad essa.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il consiglio viene ordinariamente convocato a cura del presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno 7

(sette) giorni prima della riunione per posta ordinaria o per email. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando la convocazione sia sottoscritta da almeno 3 (tre) consiglieri.

Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario nominato dal consiglio all'inizio della riunione; il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- verificare la regolarità delle richieste di iscrizione dei Soci Ordinari ed in particolare i requisiti per far parte dell'Associazione
- deliberare circa l'ammissione dei Soci sostenitori e Onorari;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di lavoro costituite da soci con l'eventuale supporto anche di persone non aderenti, per il raggiungimento di obiettivi statutari e per la realizzazione di progetti definiti su indicazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore alla metà dei componenti complessivi di tale organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 2 (due) anni e può essere rieletto. Se il presidente viene eletto nel corso del mandato del consiglio, esso dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E'

autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 - IL VICEPRESIDENTE

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può eleggere un collegio di Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, per esaminare e giudicare questioni specifiche; un solo membro del Collegio dei Probiviri può essere scelto dall'Assemblea tra i non Soci. Il collegio dei probiviri decade una volta assolto il mandato specifico richiesto dall'assemblea o per dimissioni dei propri componenti

Il collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE PREVISTO)

L'Assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del

triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisori dei conti;

ART. 13 - IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi, ivi inclusi eredità, donazioni e legati;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e

documentate attività o progetti;

- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- I proventi delle attività sociali non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 14 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee

generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. A norma dell'articolo 21 del Codice civile il presente statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal consiglio direttivo e approvato, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle legge 7/12/2000 n.° 383 ed altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo redatto in pari data.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, 20/9/2016